EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2026/0446/BE (Belgium)

Progetto di decreto che modifica il codice vallone sul benessere degli animali e che modifica la parte legislativa del libro I del codice dell'ambiente

Data di ricezione : 21/08/2026
Termine dello status quo : 24/11/2026

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2338

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0446/BE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262338.IT

1. MSG 001 IND 2026 0446 BE IT 21-08-2026 BE NOTIF

2. Belgium

3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Bureau de Liaison - BELNotif
NG III – 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
be.belnotif@economie.fgov.be

3B. SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et Bien-être animal
Direction de la Qualité et du Bien-être animal

4. 2026/0446/BE - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici

5. Progetto di decreto che modifica il codice vallone sul benessere degli animali e che modifica la parte legislativa del libro I del codice dell'ambiente

6. La normativa disciplina le attività dei commercianti di cani e gatti.

7.

8. Il presente progetto preliminare aggiorna il codice vallone sul benessere degli animali al fine di consolidare un quadro giuridico già completo, adattandolo al contempo alle realtà osservate da quando è entrato in vigore. Ciò si inserisce in un contesto in cui il benessere degli animali rappresenta al tempo stesso una forte esigenza sociale, una competenza regionale pienamente esercitata e un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto belga ed europeo.
La Costituzione belga richiede ora alle autorità competenti di garantire la tutela e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Tale guida è in linea con il quadro normativo dell'Unione europea, che riconosce anch'esso la necessità di tenere conto del benessere degli animali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche.
Le modifiche proposte mirano principalmente a consolidare le disposizioni esistenti, a chiarire determinati obblighi e a rendere le norme più operative per gli attori del settore. Ciò vale in particolare per i proprietari, gli allevatori, i commercianti, gli organizzatori di fiere o mostre, circhi e mostre itineranti, nonché per i professionisti che sono tenuti a dimostrare competenze o una formazione adeguata.
Tali modifiche riguardano in particolare la regolamentazione delle specie che possono essere tenute in cattività, le attività di trasporto che coinvolgono animali, gli allevamenti che possono compromettere la salute o il benessere degli animali, l'autorizzazione degli operatori che vendono cani e gatti, le condizioni che regolano le vendite in determinati luoghi o in occasione di determinati eventi, l'immissione sul mercato di accessori o prodotti incompatibili con il benessere degli animali, i requisiti di competenza e formazione, il certificato di affidabilità e le sanzioni applicabili alle norme in questione.

9. Il progetto persegue l'obiettivo di tutelare il benessere degli animali, riconosciuto come obiettivo di interesse generale dalle autorità belghe ed europee. A partire dalla sua inclusione nella Costituzione belga, le autorità competenti devono garantire, nell'esercizio delle loro funzioni, la tutela e il benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
Le modifiche proposte non mirano a creare ostacoli ingiustificati al commercio, ma piuttosto a rendere il quadro normativo vallone più chiaro e meglio adeguato alle realtà pratiche. Esse tengono conto delle difficoltà riscontrate nell'attuazione del codice, dell'evoluzione delle prassi professionali e della necessità di conciliare la tutela del benessere degli animali con i principi del mercato interno.
Diverse disposizioni sono state pertanto modificate al fine di migliorare la certezza giuridica del quadro esistente, evitare interpretazioni divergenti e rendere più chiari gli obblighi applicabili agli operatori. Le misure che possono avere un impatto su determinati operatori economici riguardano principalmente la detenzione o la commercializzazione di animali, l'organizzazione di attività o eventi itineranti, l'allevamento e la riproduzione, la vendita di accessori o prodotti connessi agli animali, nonché i requisiti di formazione o competenza imposti a determinati professionisti.
Il progetto privilegia un approccio normativo piuttosto che un divieto generale. Esso mira a garantire che le norme applicabili agli elenchi delle specie che possono essere tenute in cattività, ai circhi itineranti e alle mostre, alle pratiche di allevamento, ai commercianti di cani e gatti, alle fiere e alle mostre, agli accessori e ai prodotti immessi sul mercato, alle competenze professionali, al certificato di affidabilità e alle sanzioni siano meglio adeguate alle realtà pratiche, pur rimanendo proporzionate all'obiettivo perseguito.

9 bis. 1. Rischio che la misura intende affrontare:
Il progetto affronta i rischi connessi a un'applicazione non sufficientemente chiara o non sufficientemente operativa di alcune norme in materia di benessere degli animali. Il codice sul benessere degli animali deve pertanto essere aggiornato al fine di evitare danni al benessere degli animali derivanti da condizioni di stabulazione inadeguate, dalla presenza di condizioni ereditarie (che sono sistematiche in alcune specie), dall'abbandono e dai maltrattamenti derivanti da acquisti non ponderati, nonché dall'uso di prodotti o accessori dannosi.
L'esperienza acquisita dalle autorità, le ispezioni sul campo e le difficoltà interpretative individuate dall'entrata in vigore

del codice dimostrano la necessità di chiarire gli obblighi applicabili ai detentori e agli operatori interessati. L'obiettivo è quello di rendere le norme più prevedibili e applicabili.
Gli operatori potenzialmente interessati sono principalmente allevatori, commercianti, rivenditori specializzati, organizzatori di eventi che coinvolgono animali, operatori di circhi o mostre itineranti, venditori di accessori o prodotti per animali, nonché professionisti soggetti a requisiti in materia di competenza, formazione o autorizzazione.
Le misure proposte sono conformi ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità. Tali disposizioni non hanno lo scopo di escludere gli operatori di altri Stati membri, ma di specificare le condizioni alle quali determinate attività possono essere svolte in Vallonia, laddove il benessere degli animali, la tracciabilità, l'informazione del pubblico o l'efficacia dei controlli lo richiedano.

2. Contributo della misura al conseguimento degli obiettivi perseguiti:
Il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, chiarendo gli obblighi applicabili alle attività o ai prodotti che destano particolari preoccupazioni in materia di benessere degli animali. Esso chiarisce le norme relative alla detenzione di determinate specie, all'utilizzo degli animali nelle attività itineranti, all'allevamento, alla vendita di animali o prodotti, nonché ai requisiti in materia di autorizzazione, formazione e competenza.
Questa distinzione migliora la tracciabilità dei movimenti degli animali, facilita le ispezioni e consente ai consumatori di identificare chiaramente la catena di approvvigionamento da cui proviene un animale messo in vendita. In tal modo contribuisce ad aumentare la trasparenza del mercato e a promuovere scelte informate da parte degli acquirenti.
Le modifiche rafforzano la certezza del diritto e facilitano il monitoraggio, garantendo al contempo l'accesso al mercato per le attività che soddisfano i requisiti pertinenti. Aiutano a prevenire pratiche che potrebbero compromettere il benessere degli animali, senza imporre restrizioni generali o discriminatorie basate sull'origine di beni, animali o operatori.

3. Perseguimento coerente e sistematico dell'obiettivo di interesse pubblico:
L'obiettivo di tutelare il benessere degli animali viene perseguito in modo coerente in tutto il progetto di decreto. In particolare, prevede misure relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, al controllo del commercio e della pubblicità, alle condizioni per l'approvazione degli stabilimenti, alla lotta contro il commercio illegale e al trattamento dei dati necessari per la tracciabilità dei movimenti di cani e gatti.
Il progetto rafforza inoltre le competenze dell'amministrazione nella lotta al commercio illegale e al traffico di animali, migliora i meccanismi di monitoraggio e stabilisce norme specifiche applicabili agli stabilimenti che vendono animali.
Il quadro normativo nel suo complesso mira costantemente a garantire un elevato livello di benessere degli animali, combinando una definizione chiara degli obblighi, una regolamentazione proporzionata delle attività in questione, una migliore informazione dei detentori di animali e controlli più efficaci.

9 ter. 1. Portata della restrizione sul mercato interno:
Il progetto non mira a vietare il commercio transfrontaliero né a limitare determinate attività agli operatori valloni. Regola in modo specifico determinate attività o categorie di prodotti la cui pratica, uso o commercio possono avere un impatto negativo diretto sul benessere degli animali. Gli operatori di altri Stati membri possono continuare ad accedere al mercato vallone, fatto salvo il rispetto delle condizioni generali applicabili.

2. Perché le norme esistenti sono insufficienti:
Le norme vigenti si sono rivelate inadeguate ad affrontare alcune difficoltà pratiche: mancanza di chiarezza riguardo a determinati obblighi, regolamentazione incompleta delle pratiche emergenti, difficoltà nell'applicazione delle norme, incertezze relative alle attività commerciali o professionali e necessità di adeguare alcune sanzioni. Il progetto integra pertanto il quadro esistente con norme più precise, che consentono controlli più efficaci ma prevengono anche comportamenti problematici prima che si verifichino.

3. Alternative meno restrittive prese in considerazione:
Sono state prese in considerazione opzioni di minore portata, come il mantenimento del quadro attuale, il ricorso a semplici raccomandazioni o la fornitura di maggiori informazioni a detentori e consumatori senza modificare il quadro giuridico.

4. Perché queste soluzioni sono state respinte:
Tali opzioni sono state respinte in quanto non garantivano un'applicazione sufficientemente chiara, efficace, coerente e applicabile delle norme. Al contrario, dei divieti generali sarebbero stati troppo restrittivi. La soluzione scelta si basa quindi su un quadro mirato, fondato su criteri oggettivi relativi al benessere degli animali, alla tracciabilità dei loro movimenti, all'informazione e al controllo.

5. Perché la misura scelta è quella meno restrittiva:
La misura adottata sembra essere la meno restrittiva in quanto non esclude gli operatori dal mercato, ma specifica le condizioni in base alle quali possono essere svolte determinate attività. Consente di conseguire l'obiettivo di tutelare il benessere degli animali attraverso obblighi mirati, proporzionati e giustificati sulla base dei rischi individuati.

9 quater. 1. Le restrizioni imposte sono proporzionate?

Sì. Le misure sono proporzionate in quanto si riferiscono solo ad attività o prodotti che possono incidere negativamente sul benessere degli animali. Non vietano l'accesso al mercato, ma impongono condizioni relative allo svolgimento dell'attività o alla commercializzazione dei prodotti, volte a garantire che le pratiche siano coerenti con tale obiettivo.

2. La tutela dell'interesse pubblico è stata valutata alla luce dell'impatto sul mercato interno?

Sì. Si è tenuto conto del potenziale impatto sul mercato interno. La proposta attribuisce priorità a requisiti oggettivi e non discriminatori che possano essere applicati in base alla natura dell'attività svolta o del prodotto commercializzato. La tutela del benessere degli animali, ormai sancita dalla Costituzione belga e riconosciuta dal quadro normativo europeo, giustifica questi obblighi limitati e mirati.

3. In che misura l'assenza di una misura del genere sarebbe dannosa?

Senza un adeguamento, alcune pratiche rimarrebbero difficili da regolamentare o controllare, il che potrebbe indebolire l'efficacia del codice e compromettere il benessere degli animali. I danni evitati riguardano principalmente la salute e il benessere degli animali, la trasparenza nei confronti degli allevatori e dei consumatori, nonché l'uniformità dei controlli. L'impatto per gli operatori rimane limitato, nella misura in cui il progetto impone condizioni proporzionate piuttosto che un'esclusione dal mercato.

10. Riferimenti ai testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu